

Rep. N.

COMUNE DI SAREZZO

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO
INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL
31/12/2026 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/12/2028.-----**

L’anno duemilaventidue addì -----del mese di ----- in Sarezzo nella Residenza Comunale.-----

Avanti a me dott.ssa Maria Teresa Porteri Segretario Generale del Comune di Sarezzo,
autorizzata a rogare il presente contratto in virtù dell’articolo 97, comma 4, lettera c), del D.lgs
267/2000 e ss.mm.ii., oltre che dell’articolo 19 del vigente Regolamento comunale per
l’effettuazione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi in economia, sono comparsi i Signori:---

a) dott. Giuseppe RONCHI nato a Brescia il 9/02/1958, in qualità di responsabile dell’Area dei
Servizi alla Persona del Comune di Sarezzo (Codice Fiscale 00852210178), giusta nomina con
decreto sindacale n. 7 del 30.12.21, domiciliato per la carica presso la Sede comunale, il quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che
rappresenta;-----

b) Il Sig. ----- di seguito definito semplicemente appaltatore;-----

Compurenti della cui identità personale e poteri di rappresentanza io Segretario generale sono
personalmente certa.-----

Le parti sunnominate non necessitano dell’assistenza di testimoni, né io ne richiedo la presenza.---

PREMESSO

- che l'art. 37 comma 3 del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del medesimo decreto procedano all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale unica di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica ;-----

- che con determinazione a contrattare dell'Area Servizi alla Persona n. 409/RG in data 26/07/2022_, esecutiva a norma di legge, per l'appalto di cui all'oggetto si è deciso di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia SDT Valle Trompia , a contrattare al fine di affidare i servizi in oggetto per il periodo 01/01/2023-31/12/2026 (rinnovabili per il periodo 01/01/2027 – 31/12/2028) mediante la procedura aperta per un importo presunto complessivo pari a € _____ iva esclusa piu' € _____ iva esclusa per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);-----

Se alla scadenza del contratto, anche a seguito di eventuale proroga, non si sia ancora provveduto ad aggiudicare il contratto per il periodo successivo, l'appaltatore è obbligato a continuare il servizio per un periodo non superiore ad un semestre soltanto qualora venga inviata apposita comunicazione in tal senso dall'appaltante all'appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.

- che con determinazione dell'Area Servizi alla Persona n. ----- in data -----, esecutiva a norma di legge, a seguito della gara mediante asta pubblica svoltasi tramite la Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia SDT Valle Trompia e conclusasi in data ----- con propria determinazione n. ----- , si sono affidati in via definitiva, servizi diversi presso la RSA Madre Teresa di Calcutta, il Centro Diurno Integrato e il Centro Unico di Cottura per il

periodo 01/01/2023 – 31/12/2026 che con la medesima determinazione è stato assunto il relativo impegno di spesa.-----

CIO' PREMESSO

a) Il dott. Giuseppe RONCHI, in nome e per conto del COMUNE DI SAREZZO, affida alla Società -
-----con sede in ----- l'appalto in oggetto citato.-----

b) L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione dell'Area Servizi alla Persona n. /RG in data _____ e dall'offerta economica presentata dall'appaltatore in fase di gara, entrambi allegati in copia informatica al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale e di cui io Ufficiale rogante certifico la conformità al loro originale analogico.-----

c) Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito euro ----- (-----) salvo le normali oscillazioni dipendenti dal numero di ore di servizio prestate..-----

d) È vietata la cessione del presente contratto.-----

e) Qualora nel corso degli anni contrattuali l'Ente appaltante intendesse affidare all'Appaltatore, nei limiti previsti dalla legge, altri servizi attualmente gestiti in economia, ovvero servizi/attività di nuova istituzione, lo stesso deve assicurare la presentazione in tempi brevi e nei termini concordati con l'Ente appaltante di un apposito progetto gestionale ed assicurare l'attuazione dello stesso indicandone i relativi costi che dovranno essere congrui con i prezzi di mercato vigenti.

f) Per i primi 6 mesi l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Amministrazione una valutazione di conformità dei servizi resi al capitolato di gara e al progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Durante tale periodo l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli articoli 1341 e 1373 del codice civile, receder dal contratto per comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, mediante semplice preavviso comunicato in forma scritta almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo di prova.

In tale eventualità alla ditta spetterà il solo corrispettivo del servizio già erogato, con esclusione di ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo, mentre l'Amministrazione procederà all'incameramento del deposito cauzionale, salva la richiesta del risarcimento di maggiori danni arrecati.

Decorsi i sei mesi di prova con esito positivo, l'aggiudicazione diverrà automaticamente positiva.

g) Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine i concorrenti potranno prendere visione degli elenchi del personale afferente ai citati servizi in sede di sopralluogo.

L'Appaltatore si riserva la facoltà di "non gradimento" del personale per il quale sono in atto procedimenti disciplinari e per quelli con pluralità di richiami ritenuti gravi.

L'Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente Appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'appaltante.

L'Appaltatore si impegna a sollevare e mantenere indenne l'Ente appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

h) Nel caso in cui, nel corso del contratto di appalto, l'Ente appaltante decida ovvero abbia necessità di un ampliamento o di una riduzione del servizio, esso potrà avere luogo, in accordo con l'appaltatore, secondo le regole del presente contratto e della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante può disporre, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguirli, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza che possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

i) L'appaltatore si impegna a contrarre, prima dell'inizio del servizio affidato in appalto e per tutta la durata contrattuale, un'adeguata copertura assicurativa, compresa la responsabilità Civile verso terzi (RCT) con un massimale minimo per sinistro pari a € 5.000.000,00 ed € 2.000.000 per persona, per i danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti e alle loro cose, esonerando l'Ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile per prestatori d'opera dipendenti dall'Appaltatore ed eventuali terzi che prestano la loro opera in nome e per conto dell'Appaltatore (RCO), con un massimale minimo per sinistro pari a € 5.000.000,00 ed € 2.000.000,00 per persona. Copia conforme di detta polizza deve essere depositata presso gli uffici amministrativi della RSA, prima dell'avvio del servizio affidato.

Risulta onere dell'Appaltatore la corresponsione – ad ogni scadenza - di copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa di responsabilità civile e di ogni eventuale ed ulteriore polizza derivante dal particolare servizio espletato o dalla evoluzione delle normativa vigente.

j) In caso di fallimento o di amministrazione controllata dell'Appaltatore, o di assoggettamento ad altra procedura concorsuale, l'Ente appaltante, salva diversa determinazione, avrà diritto di ritenere risolto “ ipso iure “ il contratto e di provvedere nel modo ritenuto più opportuno all'espletamento del servizio di cui al Capitolato di appalto.

k) Ove l'appaltatore non attenda a tutti gli obblighi imposti per legge e/o Regolamento, ovvero violi le norme del presente Capitolato, o disattenda taluni impegni aggiuntivi enunciati in sede di offerta tecnica, l'Ente appaltante si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- € 1.000,00 per ogni singola inadempienza relativa al mancato rispetto del monte ore settimanale previsto dal presente capitolato dall'offerta aggiudicata, sia sulle entità numeriche previste per ogni singola categoria di operatori e sia rispetto al monte ore assegnato a ciascuno di essi;
- € 1.000,00 per ogni singola inadempienza alle norme contrattuali contenute nel capitolato e per ogni singola inadempienza alle disposizioni emanate di concerto con la direzione amministrativa;
- Da € 50,00 ad € 3.000,00 per ogni inadempienza alle normative vigenti e contrattuali relative alla corretta gestione , manipolazione, conservazione e trasporto degli alimenti;
- Reintegro con capo di medesima qualità e valore per ogni perdita o danneggiamento dei capi di vestiario degli ospiti;

- € 2.000,00 per la mancata attuazione dei corsi di formazione del personale entro i termini e modalità fissati dall'offerta aggiudicata, ovvero in coerenza con le disposizioni di legge e/o di regolamenti;
- € 5.000,00 per la mancata osservanza delle norme di legge relative al personale impiegato nell'espletamento dei servizi affidati, e/o mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro o accordi locali, nonché della retribuzione pattuita con l'offerta aggiudicata ed esplicitata con la presentazione del rendiconto economico;
- sanzione equivalente al valore economico della miglior offerta e non resa, valutata e quantificata dall'ente appaltante, maggiorata del 30%;
- nel caso in cui l'appaltatore abbandonasse o sospendesse o interrompesse, per qualsiasi motivo il servizio o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste "a regola d'arte" nel rispetto delle condizioni e modalità indicate nel presente capitolato, o derivate da qualsiasi impegno aggiuntivo enunciato in sede di offerta tecnica e non realizzato, l'Ente appaltante, oltre all'applicazione di una sanzione di €. 3000,00, avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre imprese di fiducia, a libero mercato, addebitando all'appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e/o le prestazioni eseguite fossero state eseguite regolarmente.
- Alla seconda contestazione per la stessa violazione, nel periodo di vigore dell'appalto, la penalità prevista sarà raddoppiata e alla terza contestazione per la stessa violazione la penalità prevista sarà triplicata. Qualora l'appaltatore fosse sottoposto al pagamento di una

quarta penale per la stessa infrazione, l'Ente appaltante potrà procedere alla rescissione del contratto. In tal caso oltre all'applicazione della penale, il cui importo sarà quadruplicato, l'Ente appaltante riscuoterà il deposito cauzionale, fatta salva l'applicazione delle maggiori spese sostenute in conseguenza della rescissione.

- Le violazioni a cui corrispondono le penali previste nel presente Capitolato, sono accertate e contestate dal Direttore Amministrativo che provvede con lettera raccomandata o posta certificata, alla notifica delle violazioni accertate entro 15 giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto. L'appaltatore avrà la facoltà, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica della violazione, di far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita.
- Ove gli elementi addotti a propria discolpa non vengano ritenuti fondati, l'accertamento delle violazioni è confermato, procedendo all'applicazione delle penalità fissate dal presente Capitolato, previa comunicazione scritta all'appaltatore inadempiente. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento e, ove ciò non bastasse, si può procedere rivalendosi mediante incameramento di tutto o di parte del deposito cauzionale, il quale, dovrà essere immediatamente integrato della somma prelevata.

Dal secondo giorno di mancata esecuzione si considererà abbandono di servizio con possibilità di recesso del contratto da parte dell'Ente appaltante.

l) nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza, da parte dell'appaltatore, del complesso o di una parte degli impegni assunti, fermi i richiami degli artt. 1456 e 1457 C.C., l'Ente appaltante ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno trenta giorni e con il solo onere relativo alle ore di lavoro prestate fino al

momento della cessazione definitiva del rapporto contrattuale. Ciò non pregiudica il ricorso alla risoluzione del contratto ex art. 1453 del C.C. con conseguente richiesta di risarcimento del danno.

m) In relazione al mutamento del quadro normativo regolante le modalità di erogazione e gestione dei servizi degli Enti Locali, che impedisse, penalizzasse o vietasse uno o più servizi previsti dal capitolato di gara, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto o parte di esso attraverso comunicazione motivata con risposta mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 90 giorni o comunque entro un minore termine eventualmente imposto dal mutato quadro normativo; a seguito dell'esercizio di tale facoltà nulla sarà più dovuto all'appaltatore per i servizi interessati dal recesso.

n) Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività, ad altri, della Ditta aggiudicataria;
- mancata osservanza delle norme riguardanti il subappalto così come disciplinato dal Capitolato e dalla vigente normativa;
- per abbandono di tutto o di parte dei servizi affidati senza giustificato motivo;
- in caso di inadempienze che, a giudizio insindacabile dell'Ente appaltante, precludano il proseguimento del rapporto contrattuale, l'Ente appaltante stessa ha la facoltà di richiedere la soluzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di categoria;
- inosservanza delle norme relative all'applicazione delle Tabelle retributive presentate in sede di gara, mediante esposizione del rendiconto economico;
- interruzione non motivata del servizio;

- cessione del contratto;
- applicazioni di 4 penali per una stessa violazione;
- ulteriore inadempienza della Ditta dopo la comminazione di 6 penalità complessive;
- mancata attuazione delle sostituzioni delle categorie professionali previste dal Capitolato d'oneri;
- sostituzioni delle categorie professionali previste dal Capitolato d'oneri con personale inidoneo o con diversa qualifica;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e dei regolamenti o disposizioni emanate dall'Ente appaltante inerenti il servizio appaltato;
- qualora la ditta non mantenesse, per tutta la durata del contratto, il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal capitolato di gara.

Nel caso in cui per qualsivoglia motivo si verificasse una sospensione del servizio o l'appaltatore non lo esegua in modo regolare e completo, l'Ente appaltante può provvedere, nei modi che ritiene più opportuni, a spese, rischio e responsabilità dalla Ditta suddetta, a carico della quale restano tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivante dalle suddette inadempienze e dai provvedimenti che l'Ente appaltante sia costretta ad adottare di conseguenza.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione, da parte dell'Ente appaltante, mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di esercizio di risoluzione la Ditta incorre nella perdita della cauzione, a titolo di penalità e di indennizzo, che resta incamerata dall'Ente appaltante, salvo il risarcimento dei maggiori danni, che possono derivare in virtù della risoluzione anticipata, per l'eventuale nuovo contratto e/o per tutte le altre circostanze che possono verificarsi, anche se qui non vengono individuate, e che sono fonte di maggiori spese per l'Ente appaltante.

Dal ricevimento della dichiarazione stragiudiziale (effettuato tramite comunicazione a mezzo di raccomandata A.R.), con la quale l'Ente appaltante comunicherà di avvalersi della clausola risolutiva, e fino alla data in cui non sarà possibile la concreta esecuzione dei servizi affidati, da

parte del contraente subentrante, la Ditta inadempiente avrà l'obbligo di continuare ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali, o quelle non immediatamente sostituibili che l'Ente appaltante dovesse indicare, alle stesse condizioni contrattuali.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto di appalto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

o) L'Ente appaltante indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto, previsto dal presente Capitolato, si riserva di pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento sia gravemente pregiudizievole per l'immagine e il decoro dell'Ente appaltante medesima e dell'interesse pubblico.

p) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Brescia.

q) Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni di legge in materia.-----

r) L'appaltatore ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Codesta amministrazione potrà richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento, i documenti per controllare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra codesta Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da codesta amministrazione.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

.....

s) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria e rogito, I.V.A. esclusa), sono a totale carico della
con sede a

t) Si dà atto che sono state attivate le procedure per l'acquisizione della Informazione antimafia e che in attesa di risposta, a tutela dell'Amministrazione, si ritiene opportuno procedere con la stipulazione del presente contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 92 comma 3) del D.lgs. n. 159/2011. Il Comune di Sarezzo recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.-----

u) L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alla sanzione di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione, anche temporanea, dell'attività, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.-----

v) L'appaltatore è tenuto, pena la risoluzione senza preavviso del contratto, e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ad assolvere a tutti gli obblighi

previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.-----

w) L'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.-----

x) A garanzia della corretta e puntuale esecuzione del presente contratto l'appaltatore ha depositato la cauzione definitiva di EURO ----- (-----) mediante polizza fidejussoria n. ----- stipulata con ----- con sede a -----
----- in data

y) I componenti dichiarano di ben conoscere gli atti allegati e qui richiamati ed espressamente mi dispensano dal darne lettura. -----

z) Ai fini fiscali, trattandosi di contratto di appalto campo I.V.A., le parti ne richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.-----

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, redatto con l'ausilio di persona di mia fiducia e sotto la mia personale vigilanza su n. 12 facciate e rimanenti n. 3 righe, escluse le firme. -----

--L'atto viene da me Segretario generale letto ai componenti che lo approvano espressamente, lo dichiarano conforme alle loro volontà ed alle prescrizioni del bando di gara e capitolato speciale d'appalto e con me e alla mia presenza lo sottoscrivono mediante l'uso di dispositivi di firma digitale, previa verifica di regolarità dei relativi certificati di firma alla data odierna.----

Per Il Comune Di Sarezzo il Responsabile dell'Area dei Servizi alla Persona

dott. Giuseppe RONCHI -----

Per l'Appaltatore -----

Sig. -----

Il Segretario generale -----

dott.ssa Mariateresa PORTERI -----